

Civile Ord. Sez. 3 Num. 7924 Anno 2018

Presidente: SPIRITO ANGELO

Relatore: SESTINI DANILO

Data pubblicazione: 30/03/2018

CC

ORDINANZA

sul ricorso 25744-2015 proposto da:

e difende giusta procura speciale a margine del
ricorso;

- **ricorrente** -

contro

2018

270

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 1227/2014 della CORTE
D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

consiglio del 26/01/2018 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che:

in giudizio

per sentirsi condannare al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento dell'incarico professionale ad essi conferito per l'istaurazione, avanti al Pretore del Lavoro di Cosenza, di un giudizio -diretto a conseguire dall'INPS la corresponsione dell'indennità di maternità- che si era concluso con dichiarazione di estinzione a seguito della mancata notifica del ricorso;

contumace il

giudizio

alle richieste avversarie;

il Tribunale accolse la domanda, condannando entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento del danno, in misura corrispondente all'indennità di maternità obbligatoria che sarebbe spettata alla
essi dall'agosto 1991;

la Corte di Appello ha confermato la pronuncia di primo grado, con sentenza che è stata impugnata dalla
r
cassazione affidato a due motivi (il primo dei quali articolato in tre punti) ed illustrato da memoria; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che:

col primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 cod. civ. nonché l'omessa decisione su un fatto decisivo, censurando la Corte per non avere considerato che difettavano sia l'elemento dell'inadempimento professionale (dato che l'avvocato
nte omesso
di notificare il ricorso introduttivo del giudizio previdenziale, in attesa di conoscere i nominativi dei testi da indicare) che quello della «riconducibilità dell'evento dal quale [era] derivato il pregiudizio lamentato alla condotta colposa dell'avvocato» (che aveva semplicemente preso atto della mancata indicazione dei testi da parte della cliente) e, per altro verso, che la pretesa previdenziale non era

«supportata da elementi certi ed incontestabili» (poiché il diritto era già prescritto e l'azione giudiziaria era inammissibile per intervenuta decadenza) e che, pertanto, non era provato il nesso eziologico fra l'omessa notifica del ricorso e il mancato riconoscimento della pretesa previdenziale;

tanto premesso, la ricorrente deduce più specificamente:

sub 1-a, l'«omessa decisione/nullità» in relazione all'art. 15 l. n. 1204/1971 e la «motivazione erronea, illogica e contraddittoria in relazione ad un fatto decisivo»: assume che l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado era relativa alle pretese previdenziali e lamenta che la Corte abbia apoditticamente affermato che la prescrizione non era fondata a base della propria difesa, nel primo grado, l'eventuale prescrizione della pretesa previdenziale; aggiunge che erroneamente la Corte aveva affermato che erano intervenuti atti interruttivi di tale prescrizione;

sub 1-b, la violazione dell'art. 1218 cod. civ. in relazione all'art. 4 del d.l. n. 384/1992 e l'omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la Corte aveva errato nel ritenere applicabile il termine decadenziale quinquennale anziché quello annuale previsto dalla normativa entrata in vigore nelle more del procedimento amministrativo riguardante la richiesta previdenziale

sub 1-c, la «illegittimità per difetto assoluto di motivazione e mancata considerazione di un fatto decisivo» costituito dalla circostanza che l'INPS avrebbe certamente contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato stante il vincolo di affinità (nuora-suocero) esistente fra la ricorrente e il soggetto indicato come datore di lavoro, e dal fatto che mancava la possibilità di comprovare, tramite lo strumento tipico della testimonianza, la fondatezza della pretesa; evidenzia altresì che, in siffatte condizioni, la «natura particolare» della pretesa avrebbe esposto lo stesso legale al sospetto di tentata truffa ai danni dell'INPS;

il motivo va disatteso, in quanto:

le censure relative all'insussistenza dell'inadempimento e alla riconducibilità ad esso del danno lamentato dalla nel complesso- inammissibili, poiché non evidenziano specifici errori di diritto, ma sollecitano un diverso apprezzamento di merito;

la censura di cui al punto 1-a è infondata: dal brano della comparsa di costituzione depositata avanti al Tribunale (come trascritto a pag. 12 del ricorso) non emerge affatto che la prescrizione fosse stata dedotta in riferimento alle pretese oggetto del giudizio previdenziale, giacché la prescrizione risulta opposta in relazione alla «richiesta di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice», ossia in riferimento all'oggetto del diverso e successivo giudizio risarcitorio proposto dall'attore. I motivi dei due professionisti; ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha rilevato che, in primo grado, la difesa ha fatto valere la prescrizione a base della propria difesa la eventuale prescrizione dell'azione intrapresa

«pretore del Lavoro»;

le ulteriori deduzioni relative alla prescrizione della pretesa previdenziale risultano inammissibili, sia per la portata assorbente della rilevata mancata deduzione della questione di prescrizione in primo grado, sia perché formulate in modo generico e volte a sollecitare un diverso apprezzamento sull'idoneità degli atti interruttivi individuati dalla Corte;

la censura dedotta sub 1-b è infondata: la Corte ha esattamente escluso l'applicabilità del termine decadenziale annuale, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 6919/2000, Cass. n. 15994/2001, Cass. n. 27674/2005);

la doglianza di cui al punto 1-c è inammissibile, in quanto non individua specifici fatti decisivi di cui sia stato omissivo l'esame, ma svolge generiche deduzioni funzionali alla tesi che la mancata notifica

del ricorso fosse giustificata dalla "debolezza" della pretesa e che l'esito del giudizio previdenziale sarebbe stato «certamente sfavorevole»;

il secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ. in relazione al danno liquidato, nonché l'«omesso esame di un elemento decisivo per il giudizio»: la ricorrente lamenta che la Corte abbia adottato una «motivazione meramente apparente», senza esaminare il motivo di gravame svolto in punto di quantum e, in particolare, senza considerare che il danno avrebbe dovuto essere liquidato «in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili» e che, pertanto, ove riconosciuto, avrebbe dovuto essere «diminuito in misura pari alla percentuale delle probabilità di accoglimento della domanda di indennità per astensione obbligatoria»;

il motivo è infondato: una volta affermato, sulla base di un giudizio prognostico, che il ricorso previdenziale sarebbe stato accolto, la Corte ha correttamente parametrato il danno da risarcire all'utilità perduta dalla De Bernardo (ossia all'importo dell'indennità di maternità che le sarebbe spettata all'esito vittorioso del giudizio), senza possibilità di applicare una decurtazione dell'importo in ragione di valutazioni probabilistiche, la cui rilevanza era ormai esaurita nell'ambito della valutazione prognostica circa l'esito del giudizio;

in difetto di attività difensiva da parte degli intimati, non deve provvedersi sulle spese di lite;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Roma, 26.1.2018